Conto corrente con la posta

Anno 83° Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 3 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 agosto 1942-XX, n. **946.**
Norme integrative delle leggi riguardanti l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti dei beni immobili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, concernente la riforma degli ordinamenti tributari;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, concernente adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi, convertito nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, e successive modificazioni e disposizioni;

Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta sul plusvalore dei beni immobili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta del 60 per cento dovuta a norma del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, e successive modificazioni e disposizioni, sul plusvalore dei beni immobili e di diritti immobiliari nei trasferimenti per atto tra vivi, per i quali, nell'atto relativo, il valore attuale di trasferimento è stato dichiarato in somma non superiore a L. 5000, non può superare la quota di detto valore, definitivamente accertata per i beni o diritti oggetto del trasferimento, eccedente L. 5000.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui sopra sono considerate come unico trasferimento soggetto alla detta imposta, le vendite contemporanee o successive di quote reali o ideali di immobili o di diritti immobiliari effettuate da uno o più venditori ad uno stesso acquirente, quando il valore complessivo delle quote vendute, definitivamente accertato agli effetti tributari, supera L. 5000 e le dette vendite abbiano luogo nel periodo di un biennio dalla data della prima vendita.

Art. 2.

Nei contratti di permuta di beni immobili o di diritti immobiliari è fatto obbligo alle parti contraenti di dichiarare per ciascun bene o diritto permutato oltre al valore attuale di trasferimento anche il valore di riferimento, ai sensi del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, e successive modificazioni e disposizioni.

Art. 3.

Nei contratti di permuta di beni immobili o di diritti immobiliari con beni di altra natura si deve avere riguardo, ai fini dell'applicazione dell'imposta speciale del 60 % di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, e successive modificazioni e disposizioni, sol-

tanto al valore di riferimento ed a quello attuale di trasferimento dei beni immobili e diritti immobiliari oggetto della permuta e l'imposta del 60 % è dovuta sulla differenza in più fra il detto valore di riferimento ed il valore attuale di trasferimento degli immobili, indipendentemente dal valore attribuito dalle parti ai beni di altra natura permutati con gli immobili.

Quando trattisi di permuta di beni immobili o di diritti immobiliari esistenti nel Regno con beni immobili o di altra natura situati all'estero, si deve avere riguardo, ai fini dell'anzidetta imposta speciale del 60 %, soltanto al valore di riferimento ed a quello attuale di trasferimento degli immobili e diritti immobiliari esistenti nel Regno.

Art. 4.

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli atti portanti divisione di beni immobili, di diritti immobiliari e di beni di altra natura, soggetti all'imposta sul plusvalore.

Art. 5.

L'imposta sul plusvalore di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, e successive modificazioni e disposizioni è dovuta anche per le aggiudicazioni, a chiunque effettuate, di beni immobili in seguito a vendite coatte promosse in dipendenza di prestiti in danaro, anche cambiari e qualunque sia stata la forma della anticipazione, sempre che tali prestiti siano stati posti in essere a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII, data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643.

I prestiti cambiari si presumono creati successivamente al 27 giugno 1940-XVIII, qualora la cambiale od altro effetto di commercio da cui risultano, non siano stati annotati nei libri di commercio, regolarmente tenuti, del debitore o del creditore o di un Istituto di credito, anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

Per le aggiudicazioni di cui al presente articolo l'Amministrazione finanziaria ha il diritto di procedere alla valutazione dell'immobile aggiudicato per determinarne il valore di riferimento ed il valore corrente di mercato all'atto del trasferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta normale di registro ed ipotecaria e dell'imposta speciale sul plusvalore, giusta le norme vigenti.

Art. 6.

Le norme contenute nel R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 186, sono applicabili anche per le valutazioni relative ai contratti di permuta, agli atti di divisione ed alle vendite coatte, di cui agli articoli precedenti.

Art. 7.

Le controversie per la determinazione del valore imponibile, ai fini dell'applicazione delle imposte sui trasferimenti della ricchezza, relative ad atti e denunzie presentati alla registrazione anteriormente al 29 ottobre 1937-XVI, saranno decise in via amministrativa dalle Commissioni istituite col R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, e con le norme contenute in detto decreto-legge, nel R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, e disposizioni successive, sempre che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, non siano state notificate le ordinanze di stima all'unico ovvero ai tre periti, nominati ai sensi dell'art. 37 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 3269, dell'art. 40 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 3270, e disposizioni successive.

Saranno del pari decise dalle stesse Commissioni anche le controversie, per le quali sia stata notificata, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'ordinanza di stima all'unico ovvero ai tre periti di cui al comma precedente, quando detti periti non abbiano espletato, o non espletino, per qualsiasi motivo, l'incarico loro affidato nel termine prescritto.

I ricorsi già presentati in via amministrativa dai contribuenti a norma degli articoli 34 e 37 rispettivamente della legge del registro e della legge sulle successioni di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1923-II, nn. 3269 e 3270, s'intendono rivolti alla competente Commissione distrettuale, con richiesta di audizione personale. La detta Commissione pertanto dovrà in ogni caso notificare al contribuente l'avviso di cui all'art. 24 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516.

Art. 8.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per provvedere alle spese ed ai mezzi necessari per l'applicazione dell'imposta sul plusvalore nei trasferimenti immobiliari di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, e successive modificazioni e disposizioni.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni dell'art. 1, secondo comma e degli articoli 2, 3, 4 e 6 si applicano anche agli atti di trasferimento, comprese le permute, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato iniziato o non sia stato definito il processo valutativo, ancorchè questo sia stato iniziato ai soli effetti dell'imposta normale di registro.

E' fatta eccezione soltanto per le vendite di cui al secondo comma dell'art. 1 effettuate ad uno stesso compratore da più venditori, che siano comproprietari dell'immobile o diritto venduto in dipendenza di trasferimento per causa di morte ovvero per atto tra vivi che abbia acquistato data certa anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 947.
Concessione di agevolazioni economiche a favore degli allievi delle scuole militari appartenenti a famiglia numerosa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;
Visto il R. decreto 21 novembre 1940-XIX, n. 1946, recante modificazioni all'ordinamento delle scuole militari;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa la dispensa dalla quota manutenzione corredo agli allievi delle scuole militari che siano:
a) figli di impiegati di ruolo dello Stato, civili e militari, anche se pensionati, i quali abbiano avuto sei o più figli di nazionalità italiana, nati vivi;
b) figli di coloro che, pur non appartenendo al personale dello Stato, abbiano avuto sette o più figli di nazionalità italiana, nati vivi.

Art. 2.

Per il computo del numero dei figli agli effetti del beneficio di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, relative alla concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 1. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 948.
Modificazione del 1° comma dell'art. 6 del regolamento per le Regie deputazioni di Storia Patria, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 10 luglio 1934, n. 1226, convertito nella legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176, che approvò il regolamento per le Regie deputazioni di Storia Patria;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo comma dell'art. 6 del regolamento delle Regie deputazioni di Storia Patria è modificato come segue:
« I deputati sono designati dalle Deputazioni e nominati con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Giunta centrale per gli Studi storici ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 949.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2319, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2819; 20 settembre 1928-VI, n. 3018; 31 ottobre 1929-VIII, n. 2483; 30 ottobre 1930-IX, n. 1828; 1° ottobre 1931-IX, n. 1329; 22 ottobre 1931-IX, n. 1754; 22 ottobre 1932-X, n. 2090; 26 ottobre 1933-XI, n. 2391; 27 dicembre 1934-XIII, n. 2419; 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498; 27 ottobre 1937-XV, n. 2619; 20 aprile 1939, n. 1350; 26 ottobre 1939-XVII, n. 1734; 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2069; 4 maggio 1942-XX, n. 565;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;
Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La statuto della Regia università di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 288. — La parte relativa alle tasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola di perfezionamento in discipline corporative è sostituita dalla seguente:

« Tassa annua d'iscrizione	L.	50
Sopratassa annua d'esame	»	50
Sopratassa di diploma	»	25
Tassa di diploma da versarsi all'Erario	»	200 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. **950**.

Pareggiamento delle scuole di pianoforte, violino, viola, violoncello, clarinetto, tromba e trombone e dei relativi corsi complementari del civico Liceo musicale « F. Morlacchi » di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1945;
Vista la domanda, con cui, in data 9 maggio 1942-XX, il podestà del comune di Perugia ha chiesto il pareggiamento del locale civico Liceo musicale « F. Morlacchi »;
Vista la relazione della Commissione tecnica centrale del Ministero dell'educazione nazionale per i pareggiamenti e le regificazioni degli Istituti musicali;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, nominata dal Ministero dell'educazione nazionale al fine di procedere, presso il predetto Liceo musicale, agli accertamenti, di cui al citato R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla 1ª sessione d'esami dell'anno scolastico 1942-43-XXI, le scuole di pianoforte, violino, viola, violoncello, clarinetto, tromba e trombone ed i relativi corsi complementari, previsti dalla tabella *B* annessa al R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, del civico Liceo musicale « F. Morlacchi » di Perugia sono pareggiati, a tutti gli effetti di legge, alle scuole ed ai relativi corsi complementari dei Regi conservatori di musica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 91. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. **951**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Vercelli.

N. 951. R. decreto 21 giugno 1942-XX, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Vercelli, viale Regina Margherita n. 4.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. **952**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Genova.

N. 952. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Genova, corso Sardegna n. 86.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 3 luglio 1942-XX, n. **953**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 953. R. decreto 3 luglio 1942-XX, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000, disposto in suo favore dalla fu signora Giuditta Forni.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. **954**.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella ad accettare una donazione.

N. 954. R. decreto 11 luglio 1942-XX, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella, viene autorizzato ad accettare la donazione

di L. 50.000 nominali in titoli di rendita, disposta in suo favore dagli eredi del cav. Dino Querqui, allo scopo di istituire una borsa di studio intitolata al nome del cav. Dino Querqui, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1942-XX

REGIO DECRETO 3 luglio 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Selvalunga Nuova » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 aprile 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con Regio decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Selvalunga Nuova » di pertinenza, come dagli atti, della ditta De Matteis Meola Anna fu Giovanni-Felice ed Azzone Domenico di Giovanni e riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta De Matteis-Meola Anna di Giovanni-Felice per 8/10 e 1/2; Azzone Domenico di Giovanni per 1/10 e 1/2; foglio di mappa 40, particella 6; foglio di mappa 41, particella 7; foglio di mappa 42, particelle 4, 5 e 8; foglio di mappa 44, particelle 1, 2, 5, 7 e 8; foglio di mappa 45, particelle 1, 2 e 11; per la superficie complessiva di Ha. 178.83.47 e con l'imponibile di L. 28.865,71.

Il fondo confina con le strade comunali « Macchiarotonda » e « Campo », con la proprietà Giuliani Raffaele, Della Valle Emilio, Chianese Federico, Chianese Cornelia, col « Lagno Vecchio », col « Canale Diversivo »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 16 giugno 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il fondo « Selvalunga Nuova » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 600.000 (seicentomila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1942-XX
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 102.

(3237)

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ferrara » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 22 maggio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ferrara » di pertinenza, come dagli atti, Perillo Giovacchino fu Agostino livellario alla Parrocchia di S. Maria La Fossa e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Perillo Giovacchino fu Agostino livellario alla Parrocchia S. Maria La Fossa, al foglio di mappa 15, particella 1/sub *d*, per la superficie di ha. 3.38.59 e con l'imponibile di L. 372,45.

Detto fondo confina colla strada comunale di S. Leucio, con la proprietà Giusti Gennaro fu Francesco livellario alla Parrocchia di S. Maria La Fossa, colla proprietà Perillo Biagio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 giugno 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ferrara » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 11.000 (undicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1942-XX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 390.

(3326)

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pagliaia Arsa » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 maggio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pagliaia Arsa » di pertinenza, come dagli atti, dei sigg. Colella Luigi, Paolo ed Agnese proprietari e Campagnano Maria fu Paolo ved. Colella, riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Colella ing. Giulio fu Luigi, livellario alla Parrocchia di S. Maria La Fossa, al foglio di mappa 15, particella 2, per la superficie di ha. 9.86.60 e con l'imponibile di L. 1085,26.

Il fondo sopradescritto confina con la strada comunale S. Leucio, con la strada comunale del Bosco, con proprietà dei fratelli Federico Antonio e Gaetano;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 9 luglio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pagliaia Arsa » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 34.000 (trentaquattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1942-XX
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 233.

(3329)

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco del Conte » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 12 giugno 1942-XX con la qale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Parco del Conte » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Di Martino Lorenzo fu Basilio, Di Martino Antonio di Lorenzo e riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Di Martino Lorenzo fu Basilio per 1/2, Di Martino Antonio di Lorenzo per 1/2, al foglio di mappa 46, particella 9, per la superficie complessiva di ha. 0.84 76 e con l'imponibile di L. 67,81.

Il sopradescritto fondo confina col canale Aprano del fosso Cardito, colla proprietà Petrella Amalia e Filomena livellaria al comune di Cancello Arnone, colla strada vicinale del Conte;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 luglio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parco del Conte » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2600 (duemilaseicento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1942-XX
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 232.

(3328)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 agosto 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'Ospedale generale e psichiatrico « Santorio Santorio » di Pola.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

L'Ospedale generale e psichiatrico « Santorio Santorio » di Pola è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3413)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 agosto 1942-XX.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Polverigi (Ancona).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il proprio decreto in data 4 febbraio 1942-XX, col quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge il dott. Celestino Argalia è stato nominato liquidatore della Cassa rurale di Polverigi, avente sede nel comune di Polverigi (Ancona);

Considerato che il predetto dott. Argalia ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il prof. dott. Corrado De Sanctis fu Gaetano è nominato liquidatore della Cassa rurale di Polverigi, con sede nel comune di Polverigi (Ancona), in sostituzione del dott. Celestino Argalia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3415)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 agosto 1942-XX.

Scioglimento degli organi amministrativi e nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza), Carbognano (Viterbo) e Polino (Terni).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono sciolti i Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza), di Carbognano (Viterbo) e di Polino (Terni) e sono nominati commissari straordinari per la temporanea gestione delle anzidette Casse comunali con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, dei Collegi dei revisori dei conti:

1) il sig. Rocco Papparella fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza);

2) il sig. Lorenzo Magrini fu Giacomo, per la Cassa comunale di credito agrario di Carbognano (Viterbo);

3) il rag. Luigi Nicolanti fu Gioacchino, per la Cassa comunale di credito agrario di Polino (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3414)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1942-XX.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Laboratorio Asthier, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Laboratorio Asthier, con sede a Milano;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri n. 42/15550 del 30 giugno 1941-XIX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La S. A. Laboratorio Asthier, con sede a Milano, già assoggettata a sequestro è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Angelo Tarchi.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3416)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1942-XX.

Autorizzazione alla circolazione di autocarri e rimorchi poco veloci con ruote rivestite di anelli di gomma piena.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 24 marzo 1942-XX, n. 398;

Ritenuta l'opportunità di consentire l'utilizzazione delle disponibilità tuttora esistenti di anelli di gomma piena, per il rivestimento dei cerchioni delle ruote degli autoveicoli, in deroga alla disposizione dell'art. 55 delle norme per la tutela della strada e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933-XII;

Considerato che gli autocarri ed i relativi rimorchi provvisti di anelli di gomma piena non arrecano eccessivi danni alle strade se insuscettibili di raggiungere elevate velocità di marcia;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto è consentita la circolazione di autocarri e relativi rimorchi con cerchioni provvisti di anelli di gomma piena, a condizione che trattisi di autocarri insuscettibili di marciare a velocità superiore a km. 30 all'ora.

Art. 2.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono pertanto autorizzati a provvedere all'aggiornamento delle licenze di circolazione di autocarri e rimorchi cui vengano applicati anelli di gomma piena, previo il rigoroso accertamento del verificarsi della condizione di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 9 luglio 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST-VENTURI

Il Ministro per i lavori pubblici
GORLA

(3417)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1942-XX.

Divieto di caccia alla femmina del fagiano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII;

Ritenuta la necessità di fare sopratutto affidamento sulla riproduzione naturale del fagiano, stante la impossibilità di curare l'allevamento artificiale di detta selvaggina a causa della scarsezza di mangimi;

Sentita la 3ª Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra e per l'anno venatorio successivo è vietata nel territorio del Regno, sia in terreno libero che in riserva, la caccia della femmina di fagiano.

Art. 2.

I direttori delle riserve di caccia hanno la facoltà di catturare, a scopo di vendita per ripopolamento, quel numero di femmine di fagiano che, in rapporto alla estensione delle riserve stesse ed alla abbondanza di nutrimento naturale non offrano sufficienti garanzie di riproduzione e di allevamento naturale.

Art. 3.

I contravventori al presente decreto incorrono nella sanzione prevista dall'art. 12, comma ultimo, del testo unico citato nelle premesse.

Roma, addì 18 agosto 1942-XX

(3418) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Palestrina in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la nota ministeriale n. 894 del 4 agosto 1940-XVIII, con la quale, accogliendosi la proposta formulata dal Comitato provinciale della caccia di Roma, veniva disposta la trasformazione in zona di ripopolamento e cattura di una parte della località sita in comune di Palestrina già preclusa alla libera caccia a termini dell'art. 24 del testo unico sulla caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, e precisamente il territorio, dell'estensione di ettari 392, delimitato dai seguenti confini:

strada comunale di Capranica fino al ponticello sovrastante la fossa Callosa, fosso della Cannuccetta fino all'incontro col fosso detto di Scalandrone; fosso di Scalandrone fino alla fonte vecchia di Capranica; strada vecchia di Capranica fino alla consorziale di Capranica;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Roma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Palestrina (Roma), delimitata come nelle premesse, dell'estensione di ettari 392, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1942-XX

(3360) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1942-XX.

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Viadana in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Mantova tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Viadana (Mantova), della estensione di ettari 1000, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

a est, strada comunale Otto Ponti che ha inizio dalla Corte Bragagnina ed arriva al Cimitero della Salina;

a sud, strada comunale Volta che ha inizio dal Cimitero della Salina ed arriva fino alla casa della Villa Scazza, indi le strade comunali Carrobbio e Breda di Viadana, fino a Villa S. Maria;

a nord e ovest, strada comunale Fenil Rosso che ha inizio a Villa S. Maria ed arriva fino alla Corte Bragagnina.

Il Comitato provinciale della caccia di Mantova provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1942-XX

(3344) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1942-XX.

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura dell'Alto Mantovano in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Mantova, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona dell'Alto Mantovano, sita nei comuni di Cavriana, Monzambano e Volta Mantovana (Mantova), della estensione di ettari 2370, delimitata dai confini

sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

a nord, comuni di Pozzolengo e Monzambano;
a sud, comuni di Volta Mantovana e Cavriana;
ad est, confini con la provincia di Verona;
ad ovest, strada comunale Cavriana-Bande.

Il Comitato provinciale della caccia di Mantova provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3357)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1942-XX.

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura in provincia di Como.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Como, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Vista la nota n. 19-74/4362 del 12 gennaio 1942-XX del Ministero di grazia e giustizia;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona sita nei comuni di Alzate Brianza, Cantù, Capiago Intimiano, Montorfano e Orsenigo (Como), della estensione di ettari 654, delimitata dai confini sotto indicati, viene costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

da Montorfano - strada comunale Montorfano - Alzate Brianza sino al congiungimento colla strada provinciale Como-Brivio; strada provinciale Como-Brivio sino al bivio della strada comunale per Verzago; strada comunale per Verzago sino alla frazione Fecchio del comune di Cantù; Fecchio strada interpoderale per Intimiano sino alla comunale Capiago Intimiano-Cantù; dalla comunale Capiago Intimiano-Cantù a Montorfano seguendo la strada comunale Capiago Intimiano-Cantù.

Il Comitato provinciale della caccia di Como provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3345)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1942-XX.

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di S. Angelo in Vado in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Pesaro, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di S. Angelo in Vado (Pesaro), della estensione di ettari 571, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

Predio Cellavecchia di S. Angelo in Vado, strada comunale per Apecchio Casa Molinello, Cabaronco, fosso Caselle, Calbertone, Predio Monte, dal Predio Monte fosso Palazzi, frazione Palazzi, strada nazionale Mercatello S. Angelo in Vado, Predio Cipressi, Predio Cellavecchia attraverso la strada vicinale.

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3359)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1942-XX.

Proroga di parte della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Ascoli Piceno della estensione di ettari 2380;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Ascoli Piceno, tendente ad ottenere la proroga di una parte di detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Ascoli Piceno, e limitatamente al territorio della estensione di et-

tari 500, delimitata dai confini sotto indicati, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

dal ponte romano di Porta Cappuccina, strada Venarottese fino al bivio della mulattiera per Gimigliano, ad ovest di casa Curti (quota 287); della mulattiera fino al bivio per Gimigliano; mulattiera che passando per casa Galanti raggiunge il Tronto costeggiando il fosso del Lupo; fiume Tronto fino ad Ascoli Piceno.

Il rimanente territorio, della superficie di ettari 1880, s'intende trasformato — per l'annata venatoria 1942-43 — in riserva di caccia ai sensi dell'art. 55 del succitato testo unico.

Il Comitato provinciale della caccia di Ascoli Piceno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3346)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sulmona (L'Aquila).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1939-XVII, con il quale sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Sulmona (L'Aquila);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di L'Aquila, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Sulmona (L'Aquila), della estensione di ettari 2500, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di L'Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3421)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Gran Sasso (L'Aquila).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1941-XIX, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura del Gran Sasso (L'Aquila);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di L'Aquila, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura del Gran Sasso (L'Aquila), della estensione di ettari 4300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 5 giugno 1941-XIX, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46

Il Comitato provinciale della caccia di L'Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1942-XX

(3399) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Caldebosco (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 17 agosto 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Cadelbosco (Reggio Emilia);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Cadelbosco (Reggio Emilia), della estensione di ettari 2300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 17 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1942-XX

(3419) p. *Il Ministro*: NANNINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 22297, del 28 maggio 1942-XX, la signorina Cohen Bianca di Roberto e di Gemma Ussai, nata a Trieste il 29 settembre 1919 e residente a Trieste, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Cohen » con quello « Ussai » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, integrata dalla legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

(3363)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 settembre 1942-XX - N. 154

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,325
Id. 3,50 % (1902)	83,425
Id. 3 % lordo	67,80
Id. 5 % (1935)	95 —
Redimib. 3,50 % (1934)	83,675
Id. 5 % (1936)	97,45
Id. 4,75 % (1924)	495,55
Obblig. Venezie 3,50 %	96,65
Buoni novennali 4 % (15-3-43)	99,30
Id. 4 % (15-12-43)	98,725
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	97,60
Id. 5 % (15-2-50)	97,40
Id. 5 % (15-9-50)	97,35
Id. 5 % (15-4-51)	97,30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo

Si notifica che nel giorno di venerdì 25 settembre 1942-XX, in Roma, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, si procederà alle seguenti operazioni:

a) riscontro ed annullamento di 961 obbligazioni emesse dalla Società bergamasca per la costruzione dell'autostrada Milano-Bergamo, con sede in Bergamo, e assunte dallo Stato in forza della convenzione approvata con R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 804; e precisamente 11 titoli da 25 obbligazioni, 24 titoli da 10 obbligazioni, 65 titoli da 5 obbligazioni e 121 titoli da una obbligazione per il capitale complessivo di L. 480.500;

b) estrazione dalle urne delle schede corrispondenti agli anzidetti titoli.

L'annullamento delle obbligazioni indicate alla lettera *a*), acquistate e presentate dalla Banca nazionale del Lavoro, ai termini della convenzione 8 marzo 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1939-XVII, viene effettuato in luogo del sorteggio, a norma degli articoli 6, 8 e 9 del mentovato decreto Ministeriale.

Roma, addì 1° settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3432)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni

Si notifica che, giusta comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1942-XX, n. 187, nel giorno di mercoledì 23 settembre 1942-XX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al pianterreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento, relativo all'esercizio 1942-43, delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane (Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni), passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.

Le quantità delle obbligazioni da estrarre sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3433)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 17 agosto 1942-XX, i poteri conferiti al sig. Angiolo Tinagli, commissario della Soc. an. coop. Latteria cooperativa fra i produttori del comune di S. Giovanni Valdarno, sono prorogati dal 23 maggio al 30 settembre 1942-XX; ed al commissario stesso sono conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'Ente.

(3401)

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 17 agosto 1942-XX, i poteri conferiti ai signori comm. Giovanni Spano e Luigi Andrea Solinas, rispettivamente commissario e vice commissario della Soc. an. coop. «Enrico Clemente di Bernardo», con sede in Sassari, sono prorogati dal 1° luglio 1942-XX al 31 dicembre 1942-XXI.

(3402)

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 agosto 1942-XX, i poteri conferiti all'avv. Silvio Bandarin, commissario del Consorzio elettrico cooperativo, con sede in Sarentino (Bolzano), sono prorogati dal 1° agosto 1942-XX al 30 novembre 1942-XXI.

(3403)

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 agosto 1942-XX, si prorogano al 3 maggio 1942-XX, i poteri conferiti al rag. Ennio Falangola, commissario della Soc. an. cooperativa fra pescatori «Martana», con sede in Marta.

(3404)

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 agosto 1942-XX, al sig. avv. Rodolfo Foti, liquidatore della Soc, an. coop. «Ente gestioni agricole», con sede in Firenze, sono conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare i bilanci 1940, 1941 e 1942 e per nominare i sindaci.

(3405)

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 agosto 1942-XX, viene sciolto il Consiglio di amministrazione della Soc. an. cooperativa di consumo, con sede in Ponte a Ema (Firenze) e nominato commissario per il periodo di quattro mesi dalla data del decreto il cav. Giovanni De Carlo.

(3406)

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 agosto 1942-XX, i poteri conferiti al sig. Antonio Bertoldi, commissario della Cantina sociale, con sede in Termeno (Trento), sono prorogati dal 1° luglio 1942-XX al 31 dicembre 1942-XXI.

(3407)

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 agosto 1942-XX, i poteri conferiti al rag. Luigi Fassini, commissario della Soc. an. cooperativa corpo musicale «Pro Busto», con sede in Busto Arsizio (Varese), sono prorogati dal 1° gennaio 1942-XX al 31 dicembre 1942-XXI.

(3408)

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 agosto 1942-XX, viene sciolto il Consiglio di amministrazione della Soc. an. cooperativa di consumo (già «Avanti»), con sede in Matelica (Macerata) e nominato commissario, per il periodo di quattro mesi dalla data del decreto, il sig. Arnaldo Antonini fu Francesco.

(3409)

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 agosto 1942-XX, i poteri conferiti al dott. Leonardo Comerci, commissario della Soc. an. cooperativa fra esercenti macellai (sottoprodotti), con sede in Torino, sono prorogati dal 1° agosto 1942-XX al 31 ottobre 1942-XXI.

(3410)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 18 agosto 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Loiri in provincia di Nuoro.

(3436)

CORTE D'APPELLO DEGLI ABRUZZI

Esami di perito calligrafo

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al R. decreto 25 maggio 1858, n. 5002;

Decreta:

L'esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo, si terrà nella sede di questa Corte di appello, innanzi alla Commissione all'uopo designata, alle ore nove dei giorni 12 e 13 febbraio 1943-XXI.

Gli aspiranti dovranno presentare la relativa domanda, corredata dai prescritti documenti, alla Prima presidenza di questa Corte, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

L'Aquila, addì 26 agosto 1942-XX.

Il primo presidente: G. FELICI

Il cancelliere capo: P. MESSINA

(3437)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a quattro posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo C, grado 13°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive variazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è reso esecutivo l'Accordo tra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato a Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, con il quale venne autorizzato l'espletamento di un concorso per esami per n. 11 posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo C) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, con la riserva, in base all'art. 4 della metà dei posti a favore dei chiamati alle armi;

Sentito il Consiglio per gli archivi di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di quattro aiutanti aggiunti in prova (gruppo C) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso sono ammesse anche le donne.

Art. 2.

Il Ministero si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso stesso.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8 dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovrà esplicitamente essere dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più delle lingue, specificando quali, di cui al comma 5 del successivo art. 8.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi al predetto termine.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente alla data del 10 marzo 1939-XVII dall'ufficio di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da L. 12 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 6 e legalizzato secondo i casi.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

3) certificato di godimento dei diritti politici o dal quale risulti che l'aspirante non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;

4) certificato, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, rilasciato dal competente ufficiale di stato civile su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

5) certificato generale penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 18 e legalizzato dal procuratore del Re;

6) certificato di buona condotta morale civile e politica rilasciato in data non anteriore a tre mesi, a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;

7) certificato d'iscrizione a seconda dell'età, al P.N.F. o ai Fasci femminili o al G.U.F. o alla G.I.L. rilasciato e vidimato su carta da bollo da L. 6 dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XX.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A.O.I. o per l'O.M.S. in servizio non isolato o nell'attuale guerra.

I combattenti non iscritti al P.N.F. ma che abbiano chiesto l'iscrizione, dovranno esibire il certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame.

Per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero, il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F., o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.;

8) originale o copia notarile legalizzata del diploma di licenza della scuola media o diploma di ammissione al liceo classico o scientifico o titolo equipollente;

9) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario su carta da bollo da L. 6 e debitamente legalizzato secondo i casi.

Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O., o per l'O.M.S. in servizio non isolato, o nella guerra attuale, deve essere rilasciato secondo le prescrizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 93.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

10) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste medesime rilasciato dal podestà del Comune di origine o domicilio su carta da bollo da L. 6 o dal commissario di leva e legalizzato o vidimato a norma delle disposizioni vigenti. I militari trovantisi ancora sotto le armi potranno presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comando del corpo attestante la loro posizione salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti, i mutilati ed invalidi e gli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale o per le opera-

zioni in A.O.I. o per l'O.M.S. in servizio non isolato o nell'attuale guerra debbono comprovare tale loro qualità secondo le vigenti disposizioni;

11) stato di famiglia, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati o vedovi con prole, rilasciato dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità;

13) ogni altro documento necessario a comprovare lo eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Gli aspiranti cittadini albanesi presenteranno le domande di ammissione al concorso entro il termine di cui al precedente art. 4 alla Regia luogotenenza generale di Sua Maestà il Re e Imperatore in Albania.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 5 del bando per i cittadini italiani.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione.

Tali documenti dovranno essere rilasciati in bollo, legalizzati, autenticati e vidimati secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato Albanese per i documenti da inviare ad autorità, istituti o enti fuori del Regno d'Albania.

Art. 7.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Peraltro, i concorrenti i quali dimostrino con apposito certificato, dal quale risulti la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia, rilasciato in carta da bollo da L. 12 dalle competenti superiori gerarchie di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale, od ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 del precedente art. 5.

Per i certificati del Governatore di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte terza della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni.
2. Nozioni elementari di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo.
3. Prova di dattilografia o di scrittura a mano, a scelta del candidato.

Prova orale:

1. Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni.
2. Nozioni elementari di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo.
3. Cenni di geografia fisica, economica e politica d'Italia e delle Colonie e Possedimenti italiani.
4. Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato. Nozioni elementari di statistica.
5. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) a scelta del candidato (prova facoltativa).

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della Prefettura della provincia dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità, o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osservano le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle previdenze stabilite per le benemerenze belliche, fasciste o per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni vigenti.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano i posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Durante il periodo di prova non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno mensile lordo di L. 518,24 oltre l'assegno temporaneo di guerra, l'aggiunta di famiglia e relative quote supplementari in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, di detto Regio decreto-legge.

I vincitori del concorso, che, nel termine stabilito, non assumano servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3380)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.